



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV**
Lebensmittel und Ernährung

Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari (progetto Stretto 4)

**Rapporto sui risultati della consultazione svoltasi dal 30 settembre 2022 al 31 gennaio
2023**

Berna, 8.12.2023

Indice

Situazione iniziale.....	4
Procedura di consultazione.....	4
Osservazioni sulle singole ordinanze	5
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)	5
Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)	7
Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP).....	8
Ordinanza concernente la macellazione (OMCC).....	8
Ordinanza sul controllo del latte (OCL).....	8
Ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)	9
Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA).....	9
Ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV)	10
Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (OCont)	11
Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI)	11
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)	12
Ordinanza del DFI sulle bevande	12
Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).....	13
Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti)	14
Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL).....	15
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)	16
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari	17
Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlgM)	17
Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi).....	18
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI).....	18
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico	19
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM).....	19
Elenco dei pareri pervenuti	20
Indice delle abbreviazioni	21

Situazione iniziale

L'ultima revisione di ampia portata di diverse ordinanze sulle derrate alimentari è entrata in vigore il 1° luglio 2020. In quest'ambito vi è una continua necessità di revisione in quanto la legislazione europea nel settore degli alimenti e dei beni di consumo continua a evolvere. Senza i necessari adeguamenti aumenterebbero gli ostacoli al commercio con l'UE e non sarebbero più pienamente garantite la protezione della salute e la protezione dagli inganni. La revisione prevista mira ad armonizzare ulteriormente il diritto svizzero con il diritto UE e ad attuare la mozione Savary 18.4411 «Agenti di vigilanza per rafforzare la lotta contro le frodi nell'ambito delle denominazioni protette dei prodotti agricoli», la mozione Munz 19.3112 «Stop allo spreco alimentare», la mozione della CSEC-S 20.3910 «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria» e la mozione Silberschmidt 20.4349 «Ridurre lo spreco di risorse dovuto agli imballaggi consentendo la vendita di derrate alimentari surgelate non preimballate».

Procedura di consultazione

Il 30 settembre 2022 il DFI ha avviato la procedura di consultazione per la revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari (progetto Stretto 4). Oltre ai Cantoni e al Governo del Principato del Liechtenstein vi hanno partecipato i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre 149 organizzazioni e cerchie interessate.

La consultazione si è conclusa il 31 gennaio 2023. In totale sono pervenuti 227 pareri e in materia si sono pronunciati, tra gli altri, 26 Cantoni, il CDS, l'ACCS, l'ASVC, il PS, l'UDC, i Verdi Svizzeri, alcune associazioni di categoria, l'USC e diverse unioni contadine cantonali, alcune ONG e un'associazione di categoria europea. I pareri sono consultabili sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale all'indirizzo: https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/36/cons_1. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi suddivisi in base alle ordinanze.

Osservazioni sulle singole ordinanze

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Articolo 2 capoverso 1 numero 32

La proposta di introdurre il concetto di «ridistribuzione di derrate alimentari» è stata accolta con favore dai Cantoni LU e FR, dalle associazioni FRC, USC, USDCR, dalle associazioni dei contadini dei Cantoni AR e GL, da SGP, SCM e Holstein Switzerland. I partecipanti alla consultazione sottolineano il fatto che nella legislazione sulle derrate alimentari il termine tedesco «unbedenklich» non è sufficientemente specifico e dovrebbe essere sostituito con l'espressione «sichere Lebensmittel» oppure «gesundheitlich unbedenklich», rispettivamente in italiano «derrate alimentari sicure» e «prive di rischi per la salute».

Bell, IG DHS e FCM rifiutano il nuovo termine in quanto lo ritengono troppo restrittivo e che temono la disposizione così formulata possa ad esempio impedire le ridistribuzioni interne tra i ristoranti aziendali. Secondo loro sarebbe più appropriato il concetto di «invenduto», in quanto la sicurezza alimentare deve essere garantita in ogni caso.

SwissOlio e SCFA accolgono con favore la modifica che introduce la regolamentazione delle condizioni per la donazione e la consegna di derrate alimentari, in quanto è in linea con l'accordo settoriale contro lo spreco alimentare e la lettera informativa 2021/9.1 dell'USAV. Partono inoltre dal presupposto che possano essere ridistribuite anche derrate alimentari con un'etichettatura insufficiente o una dichiarazione errata che non costituiscono un rischio per la salute, e suggeriscono che questo aspetto andrebbe chiarito nella definizione legale o, in alternativa, nel rapporto esplicativo.

Articolo 39 capoverso 1^{bis}

I pareri favorevoli sono stati accompagnati dai seguenti commenti e riserve:

- SAS e aha! approvano la regolamentazione proposta, a condizione che sia garantito l'approvvigionamento di base. Assieme ad Allianz Ernährung und Gesundheit e FPC fanno però notare che questa semplificazione non deve portare a una situazione in cui le persone in stato di ristrettezze finanziarie affette da allergie alimentari non possano più mangiare il pane distribuito senza dover temere una reazione allergica.
- Secondo ASG e l'associazione Incontro la comprovabilità della povertà impedisce un aiuto facilmente accessibile. La parola «comprovate» andrebbe quindi stralciata.
- Le organizzazioni ASW e Tavolino magico propongono una distinzione più netta e chiara delle organizzazioni esenti dall'obbligo di dichiarare gli allergeni. Le organizzazioni ASW e Tavolino magico propongono inoltre di introdurre un nuovo capoverso 1^{ter} per dispensare le organizzazioni di utilità pubblica esenti da imposte anche dall'obbligo di indicare il Paese di produzione di frutta e verdura.
- USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, ASR, Holstein Switzerland, SGP, swissherdbook, ZHAW e Madame Frigo vorrebbero estendere questa esenzione a tutte le imprese che si adoperano contro lo spreco alimentare, piuttosto che limitarla alle organizzazioni di utilità pubblica esenti da imposte.
- FPC ritiene che in questo articolo il termine «ridistribuzione» debba essere utilizzato come definito all'articolo 2.
- SBC accoglie con favore la deroga al principio di base dell'etichettatura delle derrate alimentari consegnate sfuse e ritiene che tale deroga debba valere anche per le organizzazioni che cedono derrate alimentari a quelle sopra citate. Ritiene inoltre che gli obblighi di etichettatura e informazione debbano decadere non appena i prodotti vengono scartati per essere ridistribuiti.

I Cantoni BL, BS, GE e SG, Fromarte, UPSC e SRF respingono la proposta. Sia per le difficoltà nel controllare l'esenzione fiscale delle aziende, sia per la disparità di trattamento tra il commercio al dettaglio e le organizzazioni che consegnano le eccedenze alimentari alla popolazione. Si sostiene inoltre che questa regolamentazione discrimini le persone allergiche in condizioni di ristrettezze finanziarie. Anche le organizzazioni di pubblica utilità devono essere in grado di fornire informazioni sugli ingredienti dei loro prodotti e di garantirne la tracciabilità.

Articolo 39 capoverso 2 lettera d

I pareri sull'introduzione dell'obbligo di indicare per iscritto l'origine del pane e dei prodotti di panetteria venduti sfusi sono molto diversi. USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, FSM, l'associazione Artisans Boulangers-Confiseurs du Canton de Genève, PCS, fial, ASR, Holstein Switzerland, SGP, swissherdbook, SwissOlio, SCFA, Association des centres collecteurs collectifs de Suisse, Cercle des Agriculteurs, swiss granum, SAB, SAV e Forum PMI (commissione extraparlamentare) accolgono con favore questa proposta. Si è sottolineato che per ottenere l'effetto richiesto dalla mozione 20.3910 la modifica deve essere attuata contestualmente a quella dell'articolo 15 dell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) sull'indicazione del Paese di produzione.

I Cantoni AG, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, VD, VS e ZH e le organizzazioni dei consumatori ACSI, FRC e FPC sono d'accordo con la proposta, ma vorrebbero stralciare l'ultima frase sulla deroga per i prodotti che già recano un'indicazione ai sensi dell'articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi. Anche Prométerre accoglie con favore l'attuazione della suddetta mozione, però vorrebbe vietare di indicare una regione geografica più ampia al posto del Paese di produzione per il pane e i prodotti di panetteria. La ZHAW ritiene che, nel caso dei sandwich, ci sia un trattamento diverso tra panini non confezionati e preconfezionati, per i quali non è necessario indicare la provenienza del pane. Infine, il Cantone GE si rammarica del fatto che quest'obbligo non sia stato esteso ad altri prodotti come la frutta o la verdura fresca venduta sfusa.

Gastrosuisse e Hotelleriesuisse respingono questa disposizione e sarebbero favorevoli se nella gastronomia l'informazione sul Paese di produzione del pane potesse essere fornita a voce, in modo analogo alla dichiarazione degli allergeni. SCA rifiuta del tutto la regolamentazione qui definita a causa della complessità dell'attuazione e dello scarso beneficio per i consumatori (l'essenza del pane non è solo il Paese di produzione, ma anche la provenienza degli ingredienti), così come USAM. IG DHS, Coop e FCM ritengono che questa modifica vada troppo oltre, soprattutto con la modifica dell'articolo 15 OID, che riguarda anche i prodotti preconfezionati e costituisce un ostacolo al commercio con l'UE. Propongono inoltre di inserire una deroga per tutto il pane e tutti prodotti di panetteria prodotti in Svizzera. Il Cantone BS respinge la modifica adducendo come motivo il fatto che la provenienza del pane non è più importante della provenienza di altri prodotti che vengono immessi sfusi sul mercato. Per Tavolino magico, l'associazione Incontro, ASW, ASG, USC e SMS le organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte che ridistribuiscono derrate alimentari dovrebbero essere esentate da quest'obbligo, in quanto è troppo complicato da attuare. Il kf è del parere che queste disposizioni siano superflue e basti informare oralmente i consumatori, come si fa attualmente. SRF vuole che, nel caso dei sandwich, si tenga conto del Paese in cui vengono prodotti, non del pane utilizzato per farli.

Articolo 49a

IG DHS, Coop, FCM, UPSC e Bell Schweiz AG fanno notare che si creerebbero ostacoli al commercio vista la mancanza di una base giuridica nell'UE e nelle catene di approvvigionamento internazionali. fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA adducono un'ulteriore argomentazione, ossia che la nuova regolamentazione, in questa forma, non sarebbe attuabile a causa di varie ambiguità insite nel testo giuridico e nel rapporto esplicativo. Emmi Schweiz AG fa notare che mancano soprattutto la definizione del termine «commercio intermedio», la definizione del campo di applicazione e indicazioni sulla concreta attuazione dell'obbligo (integrazione della dichiarazione di conformità secondo

l'art. 35a dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti). Per fial, SCFA, SwissOlio e Nestlé Suisse SA non è chiaro come l'obbligo debba essere attuato nel commercio intermedio, chi sia responsabile in caso di importazione di prodotti, quale sia il nesso con il controllo autonomo e cosa si intenda con «nomenclatura corrente». Scienceindustries concorda con questa argomentazione e fa notare che non è chiaro quale sia la carenza di sicurezza o quali problemi di conformità dovrebbe risolvere questa regolamentazione. Inoltre, il nuovo obbligo di informazione rappresenta un ulteriore onere amministrativo per le imprese.

Le organizzazioni per la protezione dei consumatori (ACSI, FRC, kf, FPC) e il Cantone GE accolgono con favore la nuova regolamentazione: dichiarare la composizione degli oggetti d'uso è importante per l'attuazione di misure efficaci contro i rischi per la salute. Il Cantone GE sottolinea che l'obbligo di dichiarazione aiuta le imprese ad attuare meglio il controllo autonomo.

Modifica dell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)

Articolo 2 lettera c numero 11

La disposizione più restrittiva rispetto al diritto UE è stata respinta dall'industria e da varie associazioni di categoria (Louis Widmer SA, Cosmetique SA Worben, Cocooning Nature SA, Luzi AG, Laboratoires Biologiques ARVAL SA, Rausch AG, Z&S Handel, IMPAG AG, MAVALA, Swissclinical SA, SWISS SCC, Pierre Fabre, Lidl SA, BULGARI Global Operation SA, SHISEIDO (Beauté Prestige International), PM Caresystem AG, TANNER SA, JUST International AG, Soeder AG, Schwerzenbach, Hotellerie Suisse HS (GastroSuisse), Givaudan France SAS, Firmenich SA, IG- DHS, COOP Società cooperativa, LVMH, Scienceindustries, L'Oréal Suisse SA, kf, FCM, Weleda AG, Economiesuisse, COSMED (France), Estée Lauder Compagnies (London), Chanel Sarl, SRF, Unilever Schweiz GmbH, VSBH, SFFIA, SEPAWA, Promarca, Schweizerischer Drogistenverband, VSLF, SKW, ASSGP, pharmaSuisse, USAM, organizzazione mantello delle PMI svizzere. Anche le camere di commercio dei Cantoni AG, BL, BS, FR, GE, JU e ZH, l'UDC, la CFC e il Forum PMI respingono questa disposizione. Per questi partecipanti alla consultazione la proposta di derogare al principio «Cassis de Dijon» è in contrasto con i principi consolidati del commercio svizzero con l'estero e crea ostacoli commerciali. Ritengono che la prevista modifica sia indiscriminata e sproporzionata per molti prodotti cosmetici contenenti furocumarine. Alcuni suggeriscono di attendere la proposta elaborata dall'IFRA.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FPC e il Cantone BS accolgono l'inclusione dei cosmetici contenenti furocumarine nelle deroghe al principio «Cassis de Dijon», in quanto ritengono che ciò garantisce una migliore protezione della salute dei consumatori in Svizzera.

HCI ed EFfCI propongono una consultazione estesa e coordinata con le istituzioni europee competenti allo scopo di armonizzare la legislazione svizzera con quella dell'UE e nel contempo proteggere la salute dei consumatori.

Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Articolo 1 capoverso 1 lettera h e articolo 22a

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH nonché CDS, ACCS, ASVC e GST respingono la regolamentazione proposta per attuare la mozione Savary 18.4411 in quanto ritengono che crei un sistema di doppio controllo principalmente fine a se stesso, con passaggi complicati e doppie procedure che ostacolano il controllo utile e necessario delle denominazioni protette. Sottolineano anche che, per consentire un controllo efficiente ed economico, è fondamentale che l'istanza di controllo che individua delle carenze svolga accertamenti esaustivi e stabilisca le relative misure amministrative.

USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, ASR, ASF, Fromarte, Interprofession du Gruyère, SCM, SCFA, PSL, Associazione svizzera dei DOP/IGP, Swissherdbook, SGP, Interprofession Raclette du Valais e fial sono fondamentalmente favorevoli a un migliore controllo delle denominazioni protette secondo la legge sull'agricoltura (LAgr) e al coinvolgimento di organizzazioni private per i controlli. Tuttavia, respingono il progetto di articolo in quanto ritengono che non sia attuato secondo le aspettative e gli obiettivi. La soluzione proposta è giudicata inefficiente in quanto coinvolge due organi di controllo (privati e cantonali). Propongono una nuova formulazione del capoverso 2 dell'articolo 18 dell'ordinanza DOP/IGP per consentire ai raggruppamenti di estendere i controlli da parte degli organismi di certificazione alle imprese che tagliano, utilizzano in prodotti trasformati o compositi, confezionano, imballano e/o rivendono prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (grossisti, intermediari, imprese di trasformazione). Puntualizzano inoltre che in questo modo i chimici cantonali continuano a essere gli unici a controllare i prodotti finali nei punti vendita.

Anche Prométerre respinge la proposta e ricorda il mandato dell'articolo 182 LAgr di tutelare meglio le designazioni protette, anche nel commercio internazionale.

La proposta è appoggiata unicamente da Coop Svizzera, FCM, IG DHS, SAB e SAV.

Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore l'adeguamento degli intervalli tra due controlli. Solo la TiR chiede che per le aziende con un'esigua capacità produttiva di cui all'articolo 3 lettera m dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) questo intervallo continui a essere al massimo di un anno. La loro giustificazione è che, soprattutto nei macelli con un'esigua capacità produttiva, si sono riscontrate negli ultimi anni gravi carenze in ambiti particolarmente sensibili come lo stordimento e il dissanguamento, che sono di grande rilevanza per la protezione degli animali.

Ordinanza concernente la macellazione (OMCC)

Articolo 3 lettera m numero 2

I Cantoni AG, AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, UR e ZG nonché ASVC sono chiaramente a favore di portare la quantità di carne risultante dalla macellazione di «altri animali» da 60 000 a 150 000 kg per le aziende con un'esigua capacità produttiva, mentre l'UPSC propone un aumento a 200 000 kg. ASR, Aviforum, USC, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL, SG, USDCR, BIO Suisse, Demeter Schweiz, Ei AG der SEG Zürich-Basel, GalloSuisse, Holstein Switzerland, SGP e VEV auspicano un aumento fino a 400 000 kg, incremento chiesto anche dal comune di Trachselwald.

Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

Il settore lattiero informa che dal 1° gennaio 2023 IP Latte ha assunto la responsabilità dell'organizzazione dei controlli del latte ed è subentrata alla precedente società semplice Controllo del latte. Allo stesso tempo, il settore si è accordato su una nuova chiave di ripartizione dei costi residui. In seguito a questi cambiamenti servono diverse modifiche nell'OCL. Queste modifiche, necessarie per continuare a eseguire il controllo del latte e per garantire il finanziamento residuo, sono sostenute dal settore.

Tutti i Cantoni accolgono con favore le modifiche proposte, ma sottolineano anche la necessità di una revisione totale dell'ordinanza.

Ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Articolo 11 capoverso 7^{bis}

La proposta di dichiarare la presenza di miscele involontarie di cereali contenenti glutine e noci con una denominazione di gruppo, se la contaminazione non supera i valori soglia per la dichiarazione, è stata respinta da vari soggetti: ACSI, FRC, FPC, il Cantone GE, Public Health Schweiz, Allianz Ernährung und Gesundheit e Allianz Gesunde Schweiz. A loro avviso questa modifica riduce la protezione delle persone allergiche e introduce un grande fattore di incertezza. SAS e aha! sono invece favorevoli alla modifica, come discusso in una tavola rotonda tecnica.

IG DHS, Coop, FCM, fial, Nestlé, Emmi Schweiz AG, USC, scienceindustries, SCFA, SwissOlio, SMS e ASG approvano la modifica, auspicano tuttavia che la parola «glutine» sia aggiunta alla proposta come denominazione di gruppo consentita.

Biscosuisse, Chocosuisse, economiesuisse e il Forum PMI accolgono con favore la proposta, ma preferirebbero che non fosse limitata alla dichiarazione volontaria al di sotto dei limiti.

Articolo 15 capoverso 3^{bis}

Tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli alla proposta di modifica, fatta eccezione per il Cantone BS. Alcuni sottolineano che questa regolamentazione è assolutamente necessaria per l'attuazione della mozione 20.3910 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria». Le organizzazioni per la protezione dei consumatori apprezzano il fatto che la modifica proposta crei una maggiore trasparenza che andrebbe estesa anche ad altre derrate alimentari. Biscosuisse ed economiesuisse ritengono che l'uso dell'espressione «derrate alimentari» renda vaga la disposizione e propongono una formulazione più precisa.

Articolo 17

Le precisazioni linguistiche apportate sono accolte con favore dall'USC, l'USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL, SG, Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten, Swissherbook, Holstein Switzerland, SGP, SOV, UPSC e fial. I Cantoni BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, SG, SO, TG, VD, VS e ZH e ACCS propongono di uniformare l'articolo e modificarne la struttura per renderlo più leggibile. Ritengono inoltre che le condizioni per l'impiego dell'indicazione «Origine: non UE/SEE» debbano essere armonizzate all'interno dell'articolo.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FPC chiedono che l'obbligo di indicare il Paese in cui è avvenuta la macellazione sia espresso in modo coerente e chiaro in tutto l'articolo, sulla scorta del Regolamento (UE) 1760/2000 e in conformità con il capoverso 3.

Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Articolo 9 capoverso 3 e articolo 18

Con l'abrogazione di queste due disposizioni viene stralciata la regolamentazione secondo cui gli ingredienti non a base di carne o non a base di pesce che non sono abituali devono essere indicati nella denominazione specifica del prodotto di carne o pesce in aggiunta all'elenco degli ingredienti. I pareri su queste due disposizioni sono simili, per questo motivo vengono riassunti qui.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, ACCS, ACSI, FRC e FPC affermano che le prescrizioni relative alla caratterizzazione di cui all'allegato 2 parte A numero 4 OID non corrispondono al grado di regolamentazione dell'ODOA e che, in caso di aggiunta di alimenti a base vegetale, la protezione dagli inganni non è garantita. Rifiutano perciò lo stralcio delle due disposizioni di cui sopra. In alternativa, le organizzazioni per la protezione dei consumatori chiedono un'integrazione dell'allegato 2 parte A OID.

Articolo 10 capoverso 1 lettera e

Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco. I Cantoni AI, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NE, SO e SG, ASVT, Proviande, fial e UPSC accolgono con favore l'ammissione del termine «Mechanisch getrenntes (Tierart)-Fleisch» nella caratterizzazione della carne separata meccanicamente («Separatorenfleisch»), sottolineando che questa modifica soddisfa una richiesta dell'industria della carne che anni fa è stata ampiamente discussa con le autorità federali e cantonali

Articolo 51

La formulazione proposta al capoverso 1 lettera c che vieterebbe l'aggiunta di aromi al formaggio è stata respinta a maggioranza. I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH e l'ACCS propongono di autorizzare solo gli estratti di aromi corrispondenti alle rispettive spezie ed erbe aromatiche. Coop, Emmi Schweiz AG, IG DHS, FCM, fial, SCFA e SwissOlio chiedono che venga specificato che si tratta di erbe aromatiche e che vengano inclusi anche i funghi commestibili e i funghi commestibili trasformati. Anche ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, Fromarte, swissherdbook, Holstein Switzerland, PSL e SCM chiedono la precisazione riguardo alle erbe aromatiche e propongono l'introduzione di una nuova lettera d che renda possibile l'uso di ulteriori ingredienti adatti all'aromatizzazione in conformità all'ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV). Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FPC chiedono l'eliminazione degli aromi e degli ingredienti aromatizzanti.

Per quanto riguarda le sostanze ammesse per il trattamento del formaggio indicate al capoverso 2 sono arrivate diversi commenti: ad esempio ACSI, FRC e FPC hanno fatto notare che nell'elenco manca il sauser. D'altro canto, ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, PSL, swissherdbook, Holstein Switzerland e SCM hanno sottolineato che, secondo la formulazione proposta, frutta, funghi, verdure e aglio non potrebbero più essere utilizzati come ingredienti del formaggio.

ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, PSL, swissherdbook, Holstein Switzerland, SCM, Interprofession Raclette du Valais, SO Appenzeller Käse, Interprofession du Gruyère, Associazione svizzera dei DOP-IGP, Fromarte, VMI, SAV, Coop, Emmi Schweiz AG, IG DHS, FCM, SRF, fial, SCFA, SwissOlio e i Cantoni AI, AR, TG e SH chiedono che nell'articolo 52 i gradi di consistenza del formaggio siano definiti in modo da sovrapporsi parzialmente.

Ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale (ODOV)

Allegato 1

I partecipanti alla consultazione (l'ACCS, i Cantoni, l'industria e le organizzazioni per la tutela dei consumatori) accolgono favorevolmente l'aggiornamento e l'estensione dell'elenco delle piante, parti di piante e preparati da esse ottenuti il cui utilizzo non è ammesso nelle derrate alimentari. Al riguardo non vi è stata alcuna obiezione. I partecipanti alla consultazione ritengono che l'estensione dell'elenco aumenti la certezza del diritto. ACCS, la maggior parte dei Cantoni e le organizzazioni per la tutela dei consumatori propongono di aggiungere anche il fiore della Cannabis sativa L.

Non sono giunte obiezioni alla nuova suddivisione dell'allegato in parti A e B e alla possibilità di includere sostanze e singoli preparati specifici a base di piante.

Allegato 6

I partecipanti alla consultazione (Chocosuisse, organizzazioni per la tutela dei consumatori, Cantone GE) accolgono con favore la modifica che introduce, analogamente all'articolo 3 numero 5 della direttiva UE 2000/36/CE, definizioni e requisiti per il cioccolato e il cioccolato al latte con criterio di qualità. Il Cantone AG e l'ACCS segnalano inoltre la necessità di precisare il titolo e la prima frase delle due nuove disposizioni dell'allegato 6 (n. 6.5 e 7.8), in modo che sia chiaro che i requisiti per il cioccolato e il cioccolato al latte con criterio di qualità non si riferiscono ad altri prodotti come il cioccolato e il cioccolato al latte la cui denominazione è completata con l'indicazione «di copertura» o «alle nocciole gianduia». Al riguardo non vi è stata alcuna obiezione.

Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (OCont)

IG DHS, FCM, fial, SCFA e SwissOlio respingono la proposta di ridurre il tenore di acrilammide per le patate fritte e affermano che le aziende alimentari possono controllarlo solo fino al momento della consegna ai consumatori. Le patatine fritte vengono infatti immesse in commercio soprattutto surgelate e non pronte al consumo. Dal loro punto di vista, con il nuovo valore indicativo viene attribuita alle aziende alimentari anche la responsabilità della lavorazione/preparazione da parte dei consumatori. Affermano inoltre che i risultati dei due studi citati come fonti non corrispondono ai valori empirici dell'industria alimentare, tenendo conto di tutti i fattori di influenza. Di conseguenza, chiedono che le modifiche non vengano apportate. Ritengono infine che il periodo di transizione di un anno sia troppo breve. I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, JU, NE, SG, SO, TG VD, VS e ZH, ACCS e FPC sono invece favorevoli alla riduzione del valore indicativo per l'acrilammide nelle patate fritte.

FSM e Swiss Granum chiedono che, per quanto riguarda la segale cornuta, il testo dell'allegato 2 parte A OCont sia integrato in analogia con la nota 18 del regolamento UE n. 1881/2006, poiché tali precisazioni forniscono ai partner di mercato la certezza necessaria per interpretare e attuare le disposizioni vigenti.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, JU, NE, SG, SO, TG VD, VS e ZH, ACCS e FPC sottolineano che negli ultimi anni è stato necessario ritirare dal mercato alghe brune con un tenore di arsenico troppo elevato, in quanto l'arsenico era presente nella forma inorganica tossicologicamente rilevante. Ritengono pertanto che il tenore massimo non debba essere stralciato.

Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI)

Articolo 3 capoverso 4 lettera b

La proposta di modificare il tenore di un'altra sostanza per dose giornaliera raccomandata, in modo da poterla indicare, è accolta con favore da fial, scienceindustries, SCFA e SwissOlio. Ad eccezione di fial, gli altri sottolineano che questa proposta riconosce che le quantità massime finora applicate non sono correlate alla protezione della salute, e aggiungono che la possibilità di dimostrare «sulla base di dati e informazioni scientifici universalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale che è idonea a ottenere un effetto nutritivo o fisiologico» resta da verificare a livello pratico.

Allegato 1 parte A

I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH, ACCS, ACSI, FRC e FPC fanno notare che nella tabella dell'allegato 1 parte A la voce relativa alla niacina non chiarisce sufficientemente come vanno interpretate le quantità indicate. Queste informazioni andreb-

bero precisate ed espresse in modo più chiaro. Si accoglie con favore il fatto che il nuovo composto «nicotinamide riboside cloruro» sia autorizzato come fonte di niacina negli integratori alimentari. Secondo i partecipanti alla consultazione la tabella deve però specificare se il nicotinamide riboside cloruro può essere considerato come fonte di niacina alla quantità massima di 600 mg.

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

Articolo 40

Per quanto riguarda le vitamine, i sali minerali e altre sostanze, gli adeguamenti previsti dall'articolo 40 e le indicazioni relative agli alimenti per sportivi corrispondono a quelli per gli integratori alimentari. In linea di principio sono accettati o accolti positivamente da tutti i partecipanti alla consultazione. fial, sciencesindustries, SCFA e SwissOlio sottolineano tra l'altro che il limite di consumo quantificato in una «dose giornaliera raccomandata» non ha senso per gli alimenti destinati agli sportivi, diversamente dagli integratori alimentari. Secondo il loro punto di vista, gli alimenti per sportivi sono destinati a persone con particolari esigenze nutrizionali e pertanto è possibile indicare soltanto una dose raccomandata.

Le associazioni di categoria dell'industria sottolineano inoltre che l'allegato 10 è già stato aggiornato con il regolamento (UE) 2022/2182.

Ordinanza del DFI sulle bevande

Articolo 38 capoverso 1 lettere a e b

La formulazione delle due lettere a e b ha scatenato diverse reazioni. Ad esempio, ACSI, FRC e FPC hanno chiesto che la dose giornaliera sia indicata vicino al tenore di caffeina. Emmi Schweiz AG, SCFA e SwissOlio propongono di riformulare la lettera a nel seguente modo: razione giornaliera definita dal produttore e chiaramente indicata nella caratterizzazione.

Inoltre, i Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, VD, ZH e ACCS sottolineano che la disposizione di cui alla lettera b si riferisce alle bevande energetiche ma non tiene conto degli «Energyshots» di volume minore.

Articolo 79 capoverso 2

L'Associazione svizzera del commercio del vino e i Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, VD e ZH nonché l'ACCS sono favorevoli allo stralcio della disposizione che vieta di fornire informazioni sull'origine, il vitigno o l'anno di produzione per i vini (spumanti) analcolici.

Articolo 121 lettera b

I Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, VD, ZH, ACCS, ACSI, FRC e FPC partono dal presupposto che per la colorazione delle bevande spiritose non si intende lo zucchero caramellato secondo l'articolo 88 ODOV ma il colorante caramello.

Articolo 144

Agroscope, Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten e ASF sottolineano che si tratta di aroma di ginepro e non di sapore di ginepro. Chiedono inoltre di specificare quando sono consentiti gli aromi. ACSI, FRC, FPC, i Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, VD e ZH e ACCS osservano che nel testo non è abbastanza chiaro che il «London Gin» è un gin distillato e chiedono una definizione più comprensibile. I Cantoni e ACCS propongono anche di spostare all'articolo 159 le disposizioni relative alla denominazione «dry».

Bevande spiritose senz'alcol

I Cantoni BL, GL, LU, VD e ZH e ACCS sottolineano che il problema delle bevande spiritose senz'alcol deve essere preso in considerazione, poiché sono sempre più diffuse sul mercato. Servono disposizioni per questa categoria di prodotti e misure per evitare l'uso improprio delle denominazioni relative alle bevande spiritose definite nell'Ordinanza sulle bevande.

Orator AG afferma che, stando alla definizione dell'articolo 118, le bevande spiritose devono avere un tenore in alcol minimo del 15 per cento in volume per poter essere vendute ai consumatori. Sostiene pertanto che attualmente non possono esserci «bevande spiritose senz'alcol».

Allegato 15

I Cantoni BL, GL, LU, SG, SH, TI, VD, ZG e ZH e ACCS fanno notare che manca la categoria specifica di bevande spiritose «nettare di miele/idromele», malgrado questa sia elencata nell'allegato 15 lettera j con un titolo alcolometrico volumico minimo (tenore di alcol). Alcuni Cantoni propongono di inserire un riferimento alla legislazione UE o di adottare la formulazione di quest'ultima nel diritto svizzero.

Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

Articolo 4 capoverso 4

Il rimando all'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS 813.12) relativo all'utilizzo dei biocidi omologati per la disinfezione dell'acqua potabile, necessario in virtù del campo d'applicazione dell'OBioc, è accolto con favore dall'ACCS, mentre è respinto dai Cantoni AG, BE, BS, JU, LU, NE, SG, SO, TG, VD, VS, ZH, da suissetec e dalla SSIGA, i quali propongono di adeguare invece l'OBioc.

Allegato 4 numero 3

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH criticano il fatto che l'utilizzo dell'argento colloidale e dell'argento anodizzato per ridurre la contaminazione microbiologica da legionella nella rete dell'acqua calda degli edifici non è conforme alle regole tecniche riconosciute, e pertanto l'OPPD dovrebbe autorizzarlo solo in maniera molto limitata fino al ripristino dello stato della tecnica tramite misure edilizie. L'ACCS, le tre associazioni SIA, suissetec e SSIGA nonché le imprese Georg Fischer AG e Vadea AG esprimono pareri simili. Inoltre, il Cantone ZH, SIA, suissetec, Georg Fischer AG e Vadea AG si oppongono espressamente all'uso continuo e preventivo degli ioni d'argento negli impianti domestici e sostengono che dovrebbero essere consentiti soltanto in caso di infestazione e solo nell'acqua fredda e calda.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, ACCS, suissetec e SSIGA commentano che le disposizioni al numero 3 sulla riduzione della formazione di biofilm nella rete dell'acqua calda degli impianti domestici dovrebbero invece essere riportate nell'elenco al numero 2. L'elenco al numero 3 riporta solo le procedure per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico che non riguardano i microorganismi.

Allegato 4 numero 6

I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, la SSIGA e l'ACCS suggeriscono che l'utilizzo dell'argento colloidale e dell'argento anodizzato per la prevenzione della legionella (riduzione delle contaminazioni microbiologiche) andrebbe autorizzato solo come misura provvisoria fino al ripristino dello stato della tecnica per mezzo di misure edilizie. Le associazioni SIA, suissetec e URS e le imprese Georg Fischer AG e Vadea AG propongono invece di vietare del tutto l'utilizzo di queste sostanze, anche in ragione della loro tossicità per la salute umana e per l'ambiente. L'im-

presa Gössi AG è del parere che l'argento colloidale e l'argento anodico andrebbero utilizzati solo a scopo preventivo e non per combattere le contaminazioni microbiologiche, e che inoltre andrebbero combinati con gli ioni di rame.

I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, VS e ZH, ACCS e SSIGA osservano che le disposizioni al numero 6 sull'impiego delle sostanze dovrebbero figurare al numero 5. L'elenco al numero 6 riporta solo le sostanze per la protezione degli impianti di approvvigionamento idrico che non riguardano i microorganismi.

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari (Ordinanza sui materiali e gli oggetti)

Articolo 35

Fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA sostengono che la nuova regolamentazione comporta un cambiamento di sistema e una perdita di informazioni per gli utenti finali degli inchiostri per imballaggi, ma riconoscono anche che il nuovo sistema rende possibile la fabbricazione di altri inchiostri. Nella loro risposta sollevano alcune domande sull'obbligo di informazione nella catena di approvvigionamento: in concreto, chiedono se le sostanze finora indicate, cioè le sostanze della parte B, debbano essere indicate nella dichiarazione di conformità e se le informazioni sulle sostanze utilizzate debbano essere condivise con la clientela. A questo proposito ritengono opportuno introdurre una disposizione legale secondo cui tutte le sostanze utilizzate nella produzione degli inchiostri per imballaggi debbano essere indicate nella dichiarazione di conformità o in un documento di accompagnamento, una cosiddetta «list of composition».

Il Cantone GE accoglie con favore la nuova regolamentazione poiché ritiene che faccia maggiore chiarezza riguardo alle disposizioni legali sugli inchiostri per imballaggi.

Articolo 35a e allegato 15

Fial, SCFA, SwissOlio, Emmi Schweiz AG e Nestlé Suisse SA chiedono un periodo di transizione di almeno quattro anni per l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione di conformità per gli inchiostri per imballaggi, sostenendo che tale obbligo comporta cambiamenti per tutti gli attori della catena di approvvigionamento e che occorre tempo per raccogliere i dati necessari alla stesura delle dichiarazioni di conformità.

Biscosuisse e Chocosuisse ricordano che nessun altro Paese al di fuori della Svizzera richiede informazioni obbligatorie così esaustive nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti stampati e dubitano che i fornitori stranieri siano in grado di rilasciare una dichiarazione di conformità di qualità sufficiente. Sollevano inoltre alcune domande di carattere tecnico riguardo all'attuazione dell'obbligo di dichiarazione di conformità per i materiali e gli oggetti stampati.

L'usam è contraria all'obbligo di dichiarazione di conformità in questa forma e ritiene che sia incoerente richiedere ancora più documenti burocratici ai produttori di inchiostri per imballaggi dato che, a suo avviso, la responsabilità del contatto con gli alimenti è dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi. Sottolinea inoltre che i produttori di inchiostri per imballaggi prendono già molto sul serio la loro responsabilità e dispongono da tempo di processi che, se applicati in modo coerente, soddisfano già le misure introdotte dall'ordinanza. Chiede pertanto che le disposizioni dell'allegato 15 siano adattate alla prassi attuale dello «Statement of Composition (SoC)».

La Eckart GmbH si oppone all'introduzione della dichiarazione di conformità per gli inchiostri per imballaggi. In particolare, è contraria all'obbligo di indicare i fornitori e le formulazioni lungo l'intera catena di

approvvigionamento poiché a suo avviso ciò comporta oneri aggiuntivi ed è in conflitto con il segreto industriale.

La Wacker Chemie AG fa notare che, in quanto produttrice di precursori per inchiostri per imballaggi (prodotti tecnici, materie prime industriali), non fabbrica i suoi prodotti secondo le Norme di Buona Fabbricazione (NBF/GMP) e quindi non può rilasciare una dichiarazione di conformità.

Nei loro pareri l'USVP e l'EuPIA affermano che la regolamentazione proposta per la dichiarazione di conformità non tiene conto della realtà sul campo ed è difficilmente attuabile. Sottolineano in particolare la problematica del segreto industriale, l'inutile aumento degli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e il fatto che nei primi stadi della catena di approvvigionamento mancano informazioni sull'uso delle sostanze o degli inchiostri nell'applicazione finale. L'USVP e l'EuPIA evidenziano inoltre le diverse responsabilità dei vari attori della catena di approvvigionamento e citano a tale proposito il SoC, nel quale i fabbricanti di inchiostri per imballaggi dichiarano le sostanze potenzialmente migranti, le sostanze intenzionalmente aggiunte (IAS) e quelle non intenzionalmente aggiunte (NIAS). Le due associazioni ritengono che il SoC, nella sua forma attuale, fornisca molte informazioni e abbia un'utilità maggiore di quanto proposto dall'USAV. Perciò l'EuPIA propone di adattare le disposizioni dell'allegato 15 alla prassi attuale del SoC.

Allegato 4 punti 2.3.3.2 e 2.4.2.1.6

I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, VD, VS e ZH e l'ACCS esprimono alcuni dubbi riguardo all'introduzione delle nuove regole sulle misurazioni ripetute della migrazione delle sostanze. Il Cantone GE è favorevole a questa modifica in quanto recepisce il diritto UE e aumenta la sicurezza dei materiali e degli oggetti in plastica. Tuttavia, condivide le preoccupazioni degli altri Cantoni riguardo alla mancanza di una definizione di cosa si intende per aumento significativo della migrazione di sostanze, soprattutto quando la migrazione è inferiore al valore limite stabilito dalla legge, e chiede pertanto che sia formulata una definizione chiara.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC, kf e FCP accolgono con favore la proposta di una regolamentazione più rigorosa per quanto riguarda la valutazione della stabilità degli oggetti e dei materiali in plastica a uso ripetuto e rimandano a tale proposito ai commenti dei chimici cantonali su questa modifica.

Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL)

Articolo 14

Ad eccezione del Cantone GE, di FRC, Züger Frischkäse AG, Schweizer Bergheimat e PSL, i partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'estensione del tempo di immagazzinamento del latte in azienda a 48 ore. PSL, Bio Suisse, Demeter, Bo Milch, Fromarte, SCM, VMI, ASR, USC, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE e SG, USDGR, Swissherbook e Holstein Switzerland chiedono di specificare che il latte vaccino deve essere consegnato almeno ogni due giorni. Alcune associazioni chiedono inoltre che il latte ovino e il latte caprino possano essere immagazzinati per periodi più lunghi in accordo con l'azienda di trasformazione. I partecipanti alla consultazione chiedono infine che venga avviata al più presto una revisione totale della legislazione sul latte.

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Articolo 2a capoverso 1 e articolo 2b capoverso 1

I Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, VD, VS e ZH e l'ACCS non sono d'accordo con le nuove regole e propongono un divieto generale dell'impiego del cadmio e del piombo negli oggetti che vengono a contatto con la pelle, o almeno che non vengano modificate le regole attuali. Questo perché un divieto limitato alle parti a contatto con la pelle riduce il livello di protezione e non tiene conto del fatto che i gioielli contenenti piombo o cadmio possono anche essere ingeriti. Inoltre, la superficie protettiva può consumarsi con l'uso e quindi i metalli pesanti possono venire a contatto con la pelle e costituire un rischio per la salute. Infine, i partecipanti alla consultazione non accettano la motivazione secondo cui il diritto svizzero in materia di derrate alimentari non può regolamentare aspetti ambientali, e menzionano che l'ODerr si fonda anche sull'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPamb), secondo cui possono essere emanate prescrizioni sulle sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente.

Anche il Cantone TG propone di mantenere invariata l'attuale normativa sostenendo che la superficie protettiva può consumarsi con l'uso e quindi i metalli pesanti possono venire a contatto con la pelle e costituire un pericolo per la salute.

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC respingono altresì le nuove regole e propongono un divieto generale dell'impiego del cadmio e del piombo negli oggetti che vengono a contatto con la pelle, o almeno che non vengano modificate le regole attuali. Deplorano che in questa materia si crei una discrepanza con il diritto europeo e disapprovano la precisazione che limita il divieto alle parti a contatto con la pelle. Non ci sarebbero inoltre prove concrete dell'utilità di questa differenziazione, tanto più che nei gioielli di piccole dimensioni non vengono quasi mai utilizzati due materiali diversi né si riesce a distinguere quali parti entrano in contatto con la pelle e quali no. Sostengono inoltre che la limitazione del divieto ridurrebbe il livello di protezione dal momento che alcune parti degli oggetti possono essere ingerite e la superficie protettiva può consumarsi con l'uso. Ritengono infine che la distinzione tra le parti a contatto e non a contatto con la pelle sia difficile da attuare.

Articolo 22 capoverso 2

I Cantoni AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, VD e VS, l'ACCS e le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC, kf e FPC osservano che, con l'eliminazione del riferimento all'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), i prodotti in pelle che possono venire a contatto con la pelle umana non potranno più essere valutati secondo il diritto in materia di derrate alimentari, mentre invece dovrebbero rimanere soggetti a questo diritto, in particolare per quanto riguarda il cromo (VI), sostanza per la quale gli aspetti sanitari prevalgono su quelli ambientali. Il Cantone GE deplora che in Svizzera le regole della legislazione europea «REACH» sulle sostanze pericolose che possono venire a contatto con la pelle non rientrino nel diritto in materia di derrate alimentari, e sostiene che nei Cantoni in cui l'esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici non è di competenza del chimico cantonale non è possibile applicare le disposizioni relative alle sostanze elencate nel regolamento REACH e quindi non è più possibile controllare aspetti particolarmente importanti per la tossicità umana.

I Cantoni AG, BS, SO e ZH sottolineano che molte sostanze rilevanti per la salute impiegate nei materiali tessili e nelle calzature sono regolamentate all'articolo 22 capoverso 1^{quater} con riferimento al regolamento (CE) n. 1907/2006 «REACH» e che tra queste sostanze rientra anche il cromo (VI). Tuttavia, proprio i prodotti in pelle che possono venire a contatto con la pelle umana sono esclusi da questo

regolamento e rientrano pertanto nel diritto in materia di prodotti chimici. Perciò propongono di fissare nell'OCCU i requisiti per l'impiego del cromo (VI) in questi prodotti e di correggere di conseguenza l'articolo.

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Allegato 1

I Cantoni BL, GL, SG, VD e ZH, ACCS e le organizzazioni per la tutela dei consumatori ACSI, FRC e FCP rilevano che l'allegato non è più aggiornato e propongono in particolare di adeguare la caratterizzazione della cañihua, dei semi di chia e del tubero di giglio. Emmi Schweiz AG, fial, sciencesindustries, SCFA e SwissOlio chiedono di stralciare i semi di chia da questa ordinanza e di inserire un riferimento all'autorizzazione da parte dell'UE. Fial, sciencesindustries, SCFA e SwissOlio fanno inoltre notare che nell'allegato manca la decisione di portata generale n. 301159 pubblicata nel FF 2343 del 12 ottobre 2021, la quale autorizza l'immissione sul mercato di semi tostati di *Dipteryx alata Vogel* («noce di Baru») come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale, e chiedono il suo inserimento nella lista.

Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlGM)

Articolo 10 capoverso 3 lettera c

La proposta di aumentare da 45 a 90 minuti l'intervallo di tempo massimo fra l'abbattimento e l'eviscerazione (avvenuta) suscita reazioni diverse da parte dei Cantoni. I Cantoni AG, AR, GL, GR, LU, NE, SG, UR, VS e ZG respingono l'aumento generalizzato a 90 minuti e propongono un intervallo massimo di 60 minuti, principalmente per motivi di risorse. I Cantoni BE e BL vogliono invece mantenere il limite di 45 minuti attualmente in vigore, mentre i Cantoni AI, BS, JU, FR e ZH accettano la proposta di estensione a 90 minuti. GL, GR, LU, VS, UR e ZG chiedono una disposizione a parte riguardo all'intervallo tra l'abbattimento e eviscerazione (avvenuta) in caso di uccisione in azienda e al pascolo. AG, AR, BL, GL, LU, NE, SG, SO, UR e ZG chiedono che il limite di tempo non sia considerato tra i criteri per l'analisi microbiologica delle carni.

L'ASVC chiede che l'intervallo massimo tra l'abbattimento e l'eviscerazione (avvenuta) sia fissato a 60 minuti e non sia considerato tra i criteri per l'analisi microbiologica delle carni. Auspica inoltre una disposizione a parte per le uccisioni in azienda e al pascolo. ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, BIO Suisse, Demeter Svizzera, FiBL, Holstein Switzerland, KAGfreiland, IG für Hof- und Weidetötung, agroecology.science, SAV, Schweizer Bergheimat, PSA, ASAC, Tier im Recht, Verein Feldfreunde, Vier Pfoten e Zürcher Tierschutz si esprimono esplicitamente a favore dell'estensione a 90 minuti e puntualizzano che un intervallo più breve non è praticabile. CacciaSvizzera e Pro Natura chiedono che l'intervallo sia esteso a 120 minuti come nell'UE. Bell Schweiz AG, Coop, CI CDS, FCM, Proviande e UPSC si oppongono all'estensione generalizzata da 45 a 90 minuti e propongono di introdurre delle deroghe per le uccisioni in azienda e al pascolo.

L'estensione dell'intervallo a 90 minuti è sostenuta anche da molte persone e aziende private, in particolare contadini e aziende agricole.

Allegato 6 punti 1.1.11, 3.1.11 e 4.1.11

La proposta di documentare la gravidanza nell'ultimo trimestre per i bovini di età superiore a otto mesi, i suini e gli equini è respinta dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, UR, VS, ZG e ZH e dall'ASVC, che fanno riferimento al diritto privato e argomentano fra l'altro che una tale documentazione non è rilevante ai sensi del diritto in materia di derrate alimentari e non rientra nei

compiti delle autorità di esecuzione. Affermano inoltre che senza ulteriori informazioni è difficile determinare la settimana di gravidanza e che senza aprire l'utero non è possibile capire con certezza se il feto era ancora vivo al momento della macellazione. Sugeriscono perciò di disciplinare la questione nel diritto in materia di protezione degli animali e non nella legislazione in materia di derrate alimentari. Solo i Cantoni JU e VD sostengono in linea di principio questa modifica, ma VD chiede di precisare ulteriormente il testo e di includere anche ovini e caprini.

ASR, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, Bell Schweiz AG, Holstein Switzerland, Proviande, UPSC, ASPV, swissherdbook, CI CDS, Coop e FCM accolgono invece con favore la proposta di documentare la gravidanza nell'ultimo trimestre per i bovini di età superiore a otto mesi, i suini e gli equini. Chiedono inoltre l'inclusione degli ovini e dei caprini e un esame più esteso come la palpazione o l'apertura dell'utero.

Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari (Ordinanza sugli aromi)

Allegati 3 e 4

Tutti i partecipanti alla consultazione sono contrari alla proposta di pubblicare gli allegati 3 e 4 dell'ordinanza sugli aromi soltanto sul sito Internet dell'USAV. Lamentano il fatto che questi elenchi sono molto difficili da trovare e che, avendo valore legale, dovrebbero essere facilmente accessibili. A questo proposito propongono di inserire appositi link nell'ordinanza oppure di pubblicare gli elenchi direttamente sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale FedLex. I Cantoni AG, BE, BS, FR, GL, JU, LU, NE, OW, TG, VD, e VS, ACCS e FPC sottolineano che l'allegato 4 è molto breve e quindi deve assolutamente rimanere nell'ordinanza.

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI)

Articolo 12 capoverso 8

I Cantoni AG, BE, BL, BS, NE, JU, GL, SO, TG, VD e VS, ACCS e FPC propongono di stralciare il termine «visibili» nell'ultima frase. Le associazioni SwissOlio, SCM, SCFA, UPSC, PLS e le imprese Emmi Schweiz AG e Bell Schweiz AG chiedono di precisare che i requisiti enunciati si riferiscono alle attrezzature e ai contenitori adibiti al trasporto che vengono direttamente a contatto con gli alimenti.

Articolo 25 capoverso 4

I Cantoni BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, TG, VD, VS e ZH sono favorevoli alla modifica dell'articolo 25, grazie alla quale in futuro sarà possibile proporre anche sfusi i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio. Questa disposizione attua la mozione Silberschmidt 20.4349 «Ridurre lo spreco di risorse dovuto agli imballaggi consentendo la vendita di derrate alimentari surgelate non preimballate». I Cantoni GR e FR e l'ASVC chiedono tuttavia che i prodotti a base di carne e pesce ne siano esclusi.

I Cantoni BL, LU, NE, TG, SO, VD e VS, FRC, IG DHS e FCM chiedono invece una precisazione per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti venduti sfusi. Il Cantone AG osserva infine che la modifica proposta non riduce lo spreco di risorse bensì lo aumenta in quanto i prodotti surgelati vengono spesso consegnati preimballati e poi disimballati per essere venduti sfusi.

Articolo 27a

La nuova regolamentazione della redistribuzione delle derrate alimentari è accolta con favore da molti dei partecipanti alla consultazione che la considerano uno strumento per ridurre gli sprechi alimentari

e allo stesso tempo sottolineano l'assoluta importanza di garantire che le derrate alimentari non siano dannose per la salute. SCFA, SwissOlio e fial sottolineano che la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 83 capoversi 3 e 4 ODerr non dovrebbe essere limitata ai prodotti di origine animale, ma andrebbe applicata a tutte le derrate alimentari. CI CDS, Bell Schweiz AG e FCM puntualizzano che il termine «azienda alimentare» si riferisce sia alle aziende che forniscono le derrate alimentari sia a quelle che le ricevono, e pertanto l'articolo dovrebbe essere formulato in maniera più generale definendo le responsabilità delle aziende esecutrici in modo meno specifico e più aperto.

I Cantoni BL, JU, NE, SO, TG e VD chiedono di specificare al capoverso 1 che si tratta di aziende alimentari secondo l'articolo 2 capoverso 1 numero 1 ODerr. Alcuni Cantoni e la FPC auspicano che le derrate alimentari siano contrassegnate con un nuovo termine minimo di conservazione. Alcuni Cantoni propongono inoltre di precisare alcuni concetti.

SMS, ASG e l'associazione Incontro criticano la regolamentazione stabilita al capoverso 2 sostenendo che si concentra eccessivamente sulle derrate alimentari preimballate. Incontro propone l'aggiunta di un terzo capoverso per le derrate alimentari vendute sfuse.

Articolo 54 capoverso 3

ASR, Holstein Switzerland, Aviforum, Ei AG, GalloSuisse, ASPV, USC, USDCR, le associazioni dei contadini dei Cantoni AR, BE, GL e SG, Bio Suisse, Demeter Svizzera, Fibl, Coop, IG DHS, FCM e fial puntualizzano che dall'8 dicembre 2022 è in vigore nell'UE un nuovo regolamento per i termini di vendita delle uova fresche, il quale stabilisce che queste devono essere consegnate al consumatore entro un termine massimo di 28 giorni dalla data di deposizione.

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

I Cantoni AI, AR, BE, FR, BE, GL, GR, SO e l'ASVC ritengono che lo scopo del trattamento dei dati non sia formulato in maniera esplicita, cioè che non sia sufficientemente restrittivo. Manifestano gli stessi dubbi riguardo alla necessità del numero AVS e alla relativa base legale. Chiedono perciò un chiarimento. Il Cantone JU non ritiene opportuno che dopo il rilascio del diploma siano cancellati quelli precedenti, anche perché questo ne impedisce la rintracciabilità. Il Cantone AG apprezza che sia stata creata una base legale per lo scambio e il trattamento di dati relativi alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Allegato 2

L'aggiunta di numerose piante OGM nell'elenco dei materiali tollerati dell'allegato 2 è accolta per lo più con favore. I Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, VD, VS e ZH e l'ACCS mettono tuttavia in dubbio la pertinenza del cotone come nuova voce dell'elenco. ACSI, FRC e FPC ne chiedono lo stralcio.

Fial, Emmi Schweiz AG, Nestlé Suisse SA, scienceindustries, SwissOlio e SCFA auspicano invece un ampliamento dell'elenco dei materiali tollerati e chiedono che vengano incluse il prima possibile tutte le 80 specie attualmente autorizzate nell'UE.

Allegato 3

L'allegato 3 non era oggetto della consultazione ma sono comunque pervenuti numerosi commenti al riguardo. ACSI, FRC e FPC deplorano il fatto che siano autorizzati così tanti enzimi prodotti con l'aiuto di microrganismi geneticamente modificati, soprattutto nella produzione del pane.

Scienceindustries solleva la questione di un possibile vuoto normativo per determinati prodotti OGM che non sono indicati nell'allegato 3. Fial, Nestlé Suisse SA, Emmi Schweiz AG, scienceindustries, SwissOlio e SCFA fanno notare che esistono due elenchi di prodotti OGM autorizzati: l'allegato 3 ODerrGM e l'elenco pubblicato sul sito dell'USAV alla voce «Autorizzazioni e notifiche». Chiedono di accorparli in un unico elenco suddiviso per categorie (enzimi, vitamine ecc.).

Elenco dei pareri pervenuti

I pareri pervenuti sono disponibili su FedLex alla rubrica «Procedure di consultazione concluse – 2022»: https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/36/cons_1

Indice delle abbreviazioni

ABZ	Centro di formazione per l'economia della carne svizzera
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri
ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
ASAC	Associazione svizzera degli allevatori di cervi
aha!	Fondazione aha! Centro Allergie Svizzera
APSE	Associazione professionale svizzera d'estetica
Ascopa	Associazione dei fabbricanti, importatori e fornitori di prodotti cosmetici e di profumeria
ASF	Associazione Svizzera Frutta
ASIAT	Associazione svizzera dei tecnici agronomi e degli ingegneri alimentari
ASG	Comunità di lavoro del settore svizzero delle bevande
ASNB	Associazione svizzera negozianti di bestiame
ASR	Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter
ASSGP	Associazione Svizzera dell'industria Farmaceutica per l'Automedicazione
ASVC	Associazione svizzera dei veterinari cantonali
ASW	Aufgetischt statt Weggeworfen
BSM	Organizzazione di categoria latte in polvere svizzero
CdC	Conferenza dei governi cantonali
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali svizzeri
CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica
CFC	Commissione federale del consumo
COSAC	Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali
DASS	Dachverband Schweizerischer Spezialmühlen
EFfCI	European Federation for Cosmetic Ingredients
EuPIA	European Printing Ink Association
FCM	Federazione delle cooperative Migros
fial	Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere
FiBL	Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
frc	Fédération romande des Consommateurs
FSM	Federazione mugnai svizzeri
FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali
GalloSuisse	Associazione dei produttori svizzeri di uova
GELIKO	Conferenza svizzera delle leghe per la salute
GST	Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
HCI	Helvetic association for Cosmetic Ingredients
kf	Forum svizzero dei consumatori

IFRA	International Fragrance Association
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz
pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband
PSA	Protezione svizzera degli animali
PSL	Produttori Svizzeri di Latte
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SAG	Alleanza svizzera per un'agricoltura senza ingegneria genetica
SAS	Service Allergie Suisse
SAV	Società svizzera di economia alpestre
SBC	Schweizer Bäcker- und Confiseurmeister-Verband
SCA	Swiss Catering Association
SCFA	Swiss Convenience Food Association
SCM	Switzerland Cheese Marketing
SEPAWA	Vereinigung der Seifen-, Parfüm-, Kosmetik- und Waschmittel-fachleute
SGE	Società Svizzera di Nutrizione
SGLWT	Società Svizzera di Scienza e Tecnologia degli Alimenti
SGP	Schweizer Geflügelproduzentenverband
sia	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SKW	Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti
SMS	Associazione svizzera delle sorgenti di acqua minerale e dei produttori di soft drink
SRF	Swiss Retail Federation
SSO	Società svizzera odontoiatri
suissetec	Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SVG	Associazione svizzera per gli ospedali, le case di cura, gli istituti sociali e la ristorazione collettiva
SVGW	Associazione per l'acqua, il gas e il calore
SVKH	Schweizerischer Verband für komplementärmedizinische Heilmittel
SVKTL-ASLF	Schweizerischer Verband für Kühl- und Tiefkühllogistik
SVI	Istituto Svizzero dell'Imballaggio
TIR	Fondazione für das Tier im Recht
upi	Ufficio prevenzione infortuni
UPSC	Unione Professionale Svizzera della Carne
URS	Verband Schweizerischer Armaturenfabriken
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USI	Unione svizzera degli imprenditori

USP	Utenti Svizzeri Pubblicità
USS	Unione sindacale svizzera
VDF	Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmen
VEV	Vereinigung der Ei-Vermarkter
VMI	Vereinigung Schweizer Milchindustrie
VSBH	Verband des schweizerischen Baumaterialhandels
VSLF	Verband der schweizerischen Lack- und Farbenindustrie